



I.N.P.S. si costituiva in entrambi i giudizi, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito in relazione alla richiesta di annullamento dell'atto amministrativo e la decadenza del termine ex art. 6 d.lgs. 150 /2011; nel merito chiedeva comunque il rigetto del ricorso, rimodulando l'importo della sanzione secondo gli attuali parametri normativi.

Dato atto della mancata adesione della parte alla riduzione della sanzione e istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta e delle note depositate dalle parti, all'udienza odierna, disposta la riunione dei giudizi, all'odierna udienza, dopo la discussione, il Giudice decideva la causa pronunciando dispositivo di sentenza ex art. 429 primo comma c.p.c.

2. In punto di giurisdizione è sufficiente precisare che, trattandosi di opposizione a ordinanza ingiunzione con sanzione amministrativa per inadempimento nel versamento dei contributi per debito da lavoro subordinato, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto oggetto del giudizio è costituito dall'accertamento di un diritto o dell'insussistenza di un debito senza che possa venire in rilievo la violazione degli articoli 4 e 5 LAC.

3. Sempre in via preliminare, l'azione deve essere ritenuta tempestiva in quanto avvenuta nel rispetto del termine di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 2011 con conseguente infondatezza della relativa eccezione sollevata dall'INPS, tenuto conto della data di notifica delle ordinanze e le date di deposito telematico del ricorso come sopra indicate.

4. Venendo al merito, i due procedimenti riuniti hanno ad oggetto una questione giuridica del tutto analoga. Al ricorrente, titolare dell'omonima ditta individuale esercitata sotto l'insegna "██████████" è stata inflitta la sanzione ai sensi dell'art. 3, co. 6 del d.lgs. n. 8 del 16 gennaio 2016 poiché *"non è stata data dimostrazione all'ufficio di aver provveduto al pagamento nei termini di legge delle ritenute previdenziali e assistenziali e/o delle trattenute e delle sanzioni in misura ridotta"*.



Nello specifico, con entrambe le ordinanze-ingiunzione oggetto dei ricorsi successivamente riuniti, l'INPS ha sanzionato il mancato pagamento nel termine perentorio di mesi tre dei contributi DM 10 relativi alle annualità 2016 e 2017, per violazione dell'art. 2, comma 1/bis del D.L. 463 del 12 settembre 1983, convertito con modificazioni dalla Legge n. 638 dell'11 novembre 1983 e ss.mm.ii.

5. Ciò posto, parte ricorrente ha evidenziato che l'avviso di addebito n.

36820160010227092 notificato in data 12.05.2016 è stato saldato in forza di una rateizzazione già a far data dal 6.07.2016 e, successivamente tramite definizione agevolata ex Legge n. 145/2018 (Rottamazione/ter), prot. W-2019032800804578 del 28.03.2019 (All. 2/bis).

Di conseguenza al momento della notifica della diffida INPS.4905.25.10.2017.0144205 che secondo sarebbe avvenuta in data 25.10.2017, era già in corso la rateazione cui parte ricorrente dava puntuale adempimento.

Anche per quanto riguarda l'atto di accertamento prot. n. INPS.4905.25/10/2017.0144205 del 22.11.2017 il pagamento delle ritenute previdenziali a carico del datore di lavoro è stato effettuato prima della diffida prot. INPS.4905.16/11/2018.0161140 notificata il 11.12.2018.

La sequenza cronologica non è contestata in giudizio; può dirsi pertanto pacifico in giudizio che la diffida sia intervenuta nella pendenza della rateazione.

6. Di conseguenza, secondo la tesi di parte ricorrente non dovrebbe trovare applicazione la norma che sanziona il mancato pagamento dei contributi *entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione*.

La tesi appare condivisibile. In effetti, l'art. 2 comma 1 bis DECRETO-LEGGE 12 settembre 1983, n. 463 prevede: *“L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria*

*((da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso))*



*. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.”*

Qualora venga notificata una diffida al pagamento delle ritenute non versate (come nel caso de quo), il datore di lavoro può corrispondere il pagamento in unica soluzione entro 90 giorni dalla ricezione **o provvedere, entro il medesimo termine, alla rateizzazione del debito con l'ente previdenziale o, se già iscritte a ruolo, con l'agente della riscossione.**

Orbene, una volta concessa la rateazione, appare evidente che l'ente previdenziale non può più notificare una diffida pretendendo il pagamento integrale entro mesi tre e, in mancanza, infliggere la sanzione.

La previsione della dilazione di pagamento deve essere necessariamente coordinata con la norma sopra richiamata. Fintantoché la dilazione di pagamento non venga revocata (ad esempio per inadempimento), non può ritenersi ammissibile che sia rimesso all'arbitrio dell'ente ed in spregio all'affidamento del privato, la pretesa del saldo integrale del credito contributivo, pena l'applicazione della sanzione.

La diversa tesi, pur sostenuta da una parte della giurisprudenza di merito secondo cui *“il contribuente, alla notifica dell'accertamento della infrazione suddetta, mantiene il “termine di salvaguardia” di tre mesi di cui alla norma citata per evitare la sanzione amministrativa, potendo anche optare di versare l'intero nei tre mesi successivi, rinunciando così alla rateizzazione per evitare l'illecito amministrativo”* (Tribunale di Milano, Sentenza n. 3209/2023 pubbl. il 06/10/2023 RG n. 4469/2022) non è dunque fatta propria dall'odierno giudicante in quanto conduce a un risultato estremamente gravoso per il contribuente il quale, in piena buona fede, si è avvalso della rateazione, senza essere informato della possibilità di subire una sanzione estremamente afflittiva, di gran lunga superiore al credito dilazionato.

Per le ragioni sovra esposte, da ritenersi assorbenti rispetto ad ogni altro profilo, le sanzioni oggetto delle due ordinanze opposte, non sono state legittimamente applicate al ricorrente e nulla è pertanto dovuto da quest'ultimo a tale titolo.



7. In ragione della presenza di un orientamento giurisprudenziale di segno contrario all'interno della medesima sezione, le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le parti.

**P.Q.M.**

il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso e, per accerta e dichiara illegittima l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000402771 notificata al ricorrente il 9 marzo 2023 e l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001503826 notificata al ricorrente il 27 marzo 2023;
- 2) Dichiara la integrale compensazione delle spese di lite.

Sentenza esecutiva.

Milano,  
10/07/2024

Il Giudice

*Camilla Stefanizzi*

